

Se la RSU è costituita da più di 30 componenti, è obbligatorio costituire il Comitato di coordinamento di cui all'art. 12 dell'ACNQ del 12 aprile 2022?

- **Id: 35952**

La costituzione del Comitato di Coordinamento è normata dai commi 4 e 5 dell'art. 12 dell'"Accordo Collettivo Nazionale Quadro in materia di costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei Comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento Elettorale" del 12 aprile 2022, i quali non lasciano dubbi in merito al fatto che se la RSU è costituita da più di 30 componenti, la stessa ha l'obbligo di dotarsi di un regolamento di funzionamento ("deve dotarsi") e di nominare un Comitato di Coordinamento ("deve [...] nominare").

Cosa succede se la RSU costituita da oltre 30 componenti non adempie all'obbligo di nominare un Comitato di coordinamento?

- **Id: 35954**

Il mancato rispetto dell'obbligo di nominare un Comitato di coordinamento contenuto all'art. 12, commi 4 e 5, dell'ACNQ 12 aprile 2022 impatta, in primis, sull'amministrazione, la quale non è posta a conoscenza dei soggetti delegati a rappresentare la RSU.

La scelta delle parti di introdurre l'obbligo di costituzione di un Comitato di coordinamento nasce dall'esigenza, più volte manifestata dalle amministrazioni presso cui sono insediate RSU con un elevato numero di componenti, di contenere il numero dei componenti della delegazione trattante di parte sindacale, atteso che spesso i componenti della RSU si presentavano in blocco alle riunioni chiedendo, peraltro, tutti di intervenire nel dibattito, con conseguente difficoltà di gestione degli incontri vuoi per l'esigenza di disporre di spazi particolarmente grandi, vuoi per la dilatazione dei tempi di durata delle singole riunioni. La soluzione offerta, che contempera l'esigenza sopra descritta con il diritto di tutti i componenti di concorrere all'adozione delle decisioni, è quella di introdurre un Comitato di coordinamento obbligatorio, con sola funzione di portavoce in seno alla delegazione trattante, composto con criteri di proporzionalità ma che comunque garantisca la presenza di un rappresentante per ciascuna delle liste che hanno ottenuto almeno un seggio.

Pertanto, qualora l'amministrazione riscontri la mancata costituzione del Comitato, la stessa ha il dovere di rilevare l'inadempimento contrattuale ed invitare formalmente la RSU a procedere quanto prima alla nomina del Comitato stesso in coerenza con il dettato contrattuale, evidenziando che in assenza di tale nomina non sarà possibile la regolare costituzione della delegazione trattante con tutto ciò che questo comporta in ordine all'impossibilità di procedere alla convocazione degli incontri di contrattazione integrativa e di confronto.

Si ritiene, invece, possibile – in via generale – adempiere agli obblighi di informazione previsti dai CCNL, laddove l’informativa in forma scritta potrà essere inviata alla RSU nel suo complesso o, in assenza di un indirizzo di posta elettronica della RSU unitariamente intesa, ai singoli componenti della RSU stessa.

Quale è il corretto comportamento da osservare nel caso in cui l’Amministrazione rilevi che il Comitato di coordinamento ex art. 12, comma 4, dell’ACNQ del 12 aprile 2022 sia stato costituito senza garantire un componente per ogni lista che ha ottenuto almeno un seggio?

- **Id: 35956**

*L’Accordo Collettivo Nazionale Quadro in materia di costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei Comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento Elettorale, del 12 aprile 2025, all’art. 12, comma 5, prevede che la composizione del Comitato di coordinamento dovrà essere definita contemporaneo al principio di proporzionalità (*numero di seggi ottenuti da ciascuna lista rispetto al numero totale dei seggi*) con quello di inclusività (*garantire la presenza di tutte le liste che hanno ottenuto almeno un seggio*).*

Pertanto, fermo restando sia l’obbligo di costituire il Comitato di coordinamento sia il numero massimo dei suoi componenti, laddove gli stessi non siano stati scelti nel rispetto delle regole previste dal sindacato art. 12, la questione assume rilevanza endosindacale in quanto il soggetto leso riguarda uno o più dei componenti della RSU, che potrà/potranno sempre adire l’autorità giudiziaria.

Per quanto attiene all’amministrazione, va osservato che il Comitato di coordinamento ha la funzione di portavoce, in seno alla delegazione trattante di parte sindacale, delle istanze e/o decisioni assunte dalla RSU a maggioranza dei suoi componenti. Pertanto, una errata composizione dello stesso non inficia di per sé stessa la correttezza dell’operato del Comitato.

Tuttavia, alla luce della scelta operata dalle parti (*garantire la presenza di tutte le liste che hanno ottenuto almeno un seggio*), sarebbe opportuno che in tali casi l’amministrazione provveda a segnalare formalmente alla RSU l’eventuale incongruenza tra la previsione contrattuale e la composizione del Comitato di coordinamento.

Nelle amministrazioni con meno di duecento dipendenti è obbligatorio concedere un locale per consentire incontri con dirigenti sindacali esterni e/o persone estranee all’amministrazione?

- **Id: 35960**

L'art. 6, comma 2, del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i. prevede che nelle amministrazioni con un numero inferiore a duecento dipendenti i soggetti di cui all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e), hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un *locale idoneo per le loro riunioni*, posto a disposizione dall'amministrazione nell'ambito della struttura.

La formulazione di tale previsione contrattuale, che ricalca quella dell'art. 27, comma 2 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), attribuisce ai dirigenti sindacali di posto di lavoro (ad esempio: i componenti delle RSU, i componenti dei terminali di tipo associativo, i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, i componenti delle RSA delle organizzazioni sindacali rappresentative nella dirigenza) il diritto a poter utilizzare, a richiesta, un locale dell'amministrazione per potersi confrontare su tematiche inerenti l'attività sindacale.

La norma non pone, dunque, alcun obbligo in capo all'amministrazione di concedere un locale per riunioni che coinvolgano anche dirigenti sindacali esterni o persone estranee all'amministrazione.